



D.R. n. 99 del 22.04.2021

Oggetto: Adozione Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale e, in particolare, l'art. 16, comma 7, lettera m);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2 comma 1 lettera e), che attribuisce al Senato Accademico la competenza ad approvare i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di pertinenza dei Dipartimenti in materia di didattica e di ricerca previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*, adottato con Decreto Rettorale n. 82 del 14 aprile 2015;

RAVVISATA la necessità di revisione del predetto *Regolamento* per rispondere alle esigenze rappresentate dal Consiglio degli Studenti anche al fine di garantire la costante presenza delle rappresentanze studentesche in seno a tutti gli Organi centrali e periferici di Ateneo;

VISTO il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 29 e del 30 marzo 2021, conferendo mandato al Rettore per il coordinamento formale delle revisioni, anche alla luce delle verifiche di natura tecnica;

DATO ATTO della trasmissione al Consiglio degli Studenti in data 20 aprile 2021 della versione coordinata del nuovo schema di *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*;

VISTA la nota trasmessa per posta elettronica in data 21 aprile 2021, con la quale il Presidente del Consiglio degli Studenti comunica che lo stesso Consiglio, preso atto delle revisioni introdotte, esprime unanime parere favorevole alla versione coordinata del predetto nuovo schema di *Regolamento* ricevuta in data 20 aprile 2021;

DATO ATTO della comunicazione inviata per posta elettronica in data 22 aprile 2021 ai Componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Coordinatori del Presidio della Qualità d'Ateneo, per presa visione del nuovo schema coordinato di *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*;

RITENUTO utilmente compiuto l'iter procedimentale previsto per l'adozione del nuovo *Regolamento* in questione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è adottato il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria*, nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

2. Il *Regolamento* di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo on line d'Ateneo, determinando la contemporanea cessazione d'efficacia dell'analogo *Regolamento* adottato con Decreto Rettorale n. 82 del 14 aprile 2015, ed è reso permanentemente consultabile attraverso il sito istituzionale d'Ateneo.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

La Responsabile
Area Affari generali, elezioni,
contratti, convenzioni e archivio cartaceo
F.to Dott.ssa Annamaria Manganaro

Il Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone



ZIMBONE
SANTO
MARCELLO
AGRIPPINO
PROF
22.04.2021
10:55:41
UTC



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI E DI GOVERNO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA**

Indice

Art. 1

Ambito di applicazione

Art. 2

Indizione delle elezioni e durata del mandato di rappresentanza

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

Art. 4

Commissione elettorale centrale

Art. 5

Presentazione delle candidature

Art. 6

Validazione delle candidature

Art. 7

Propaganda elettorale

Art. 8

Commissione dei seggi elettorali

Art. 8

Costituzione del seggio elettorale

Art. 10

Modalità di voto

Art. 11

Chiusura delle votazioni

Art. 12

Operazioni di spoglio e di scrutinio

Art. 13

Chiusura del seggio elettorale

Art. 14

Validità delle elezioni

Art. 15

Assegnazione dei seggi

Art. 16

Pubblicazioni dei risultati elettorali e ricorsi



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

Art. 17

Trasmissione degli atti e nomina degli eletti

Art. 18

Costituzione del Consiglio degli Studenti

Art. 19

Decadenza e surroga

Art. 20

Norma finale



Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo o l'integrazione delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio degli Studenti (Rappresentante per il diritto allo studio), ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, ai Consigli dei corsi di studio, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (in seguito denominata soltanto "Università"), nonché al Comitato universitario per lo Sport, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni.

Art. 2

Indizione delle elezioni e durata del mandato di rappresentanza

1. Le elezioni di cui all'art. 1 sono indette dal Rettore, con proprio decreto adottato almeno trentacinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica la data delle votazioni, gli Organi interessati dal rinnovo delle rappresentanze studentesche o da turni elettorali suppletivi per coprire la vacanza delle stesse rappresentanze, il numero dei rappresentanti da eleggere, l'elettorato attivo e passivo per singolo Organo interessato, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, il numero delle preferenze da esprimere nel rispetto del principio della preferenza di genere. Nello stesso decreto il Rettore nomina la Commissione elettorale centrale di cui al successivo art. 4, nonché il Presidente e il Segretario, con funzione di Vicepresidente, effettivi e supplenti, delle Commissioni dei seggi elettorali, mentre gli scrutatori dei seggi elettorali sono nominati da detta Commissione elettorale centrale, come previsto dal successivo art. 4.
3. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di cui all'art. 1 ha la durata di un biennio accademico e può essere rinnovato una sola volta.
4. In caso di turni elettorali suppletivi, gli eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato di rappresentanza vigente.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti nell'anno accademico di riferimento ai corsi di studio di primo e secondo livello, di Dottorato di ricerca, nonché alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico di riferimento ai corsi di studio di primo e secondo livello, di Dottorato di ricerca, nonché alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

3. La regolarità dell'iscrizione è relativa alla regolarità della posizione amministrativa per l'anno accademico in corso e anche per gli anni accademici precedenti ed è connessa alla dovuta contribuzione studentesca comprensiva di eventuali more per ritardati pagamenti.

Art. 4

Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale, nominata con il decreto rettorale di cui all'art. 2, comma 2, svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) sovrintende agli aspetti amministrativi e organizzativi relativi alle operazioni elettorali;
- c) valida la presentazione delle liste e le relative candidature;
- d) nomina gli scrutatori dei seggi elettorali;
- e) esprime pareri eventualmente richiesti dai Presidenti delle Commissioni dei seggi elettorali in merito alla disciplina relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali, al fine di assicurare la sua uniforme interpretazione;
- f) decide sugli eventuali ricorsi di cui all'art. 16, comma 2, proposti dai candidati e dai rappresentanti di lista;
- g) accerta l'avvenuto soddisfacimento del quorum per la validità delle elezioni di cui al successivo art. 14, comma 1;
- h) accerta la validità delle operazioni elettorali ed elabora i dati relativi a ciascun seggio;
- i) assevera e comunica i risultati delle elezioni.

2. La Commissione elettorale centrale è composta da cinque componenti effettivi e cinque supplenti, scelti come appresso:

- a) un componente effettivo, con la funzione di presidente, ed il relativo supplente, scelti tra i professori;
- b) due componenti effettivi e due supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori;
- c) un componente effettivo, con la funzione di segretario, e il relativo supplente, scelti tra il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
- d) il Responsabile del servizio elettorale e il relativo supplente, appartenenti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere raggruppate in liste. Ai fini dell'ammissione, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento del numero totale dei rappresentanti degli studenti da eleggere per il complesso degli Organi oggetto di rinnovo o di turni elettorali suppletivi ed un numero di candidati per ciascun Organo non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

3. Ogni lista è presentata da uno studente quale primo presentatore e responsabile della medesima, corredata da almeno centocinquanta sottoscrizioni da parte di studenti iscritti, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa all'anno accademico in corso e agli anni accademici precedenti, connessa alla dovuta contribuzione studentesca comprensiva di eventuali more per ritardati pagamenti. Ogni studente non può sottoscrivere più di una lista.

4. Allo studente presentatore e responsabile di lista competono i rapporti ufficiali con la Commissione elettorale centrale e l'Amministrazione universitaria nel periodo elettorale.

5. Le liste dei candidati devono essere depositate presso il Servizio elettorale dell'Università non prima delle ore nove del ventiseiesimo giorno e non dopo le ore dodici del diciannovesimo giorno antecedenti la data fissata per l'inizio delle votazioni, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione sotto indicata su modelli predisposti dal Servizio elettorale:

- a) dichiarazione di accettazione della qualità di primo presentatore di lista;
- b) dichiarazione degli studenti sottoscrittori di lista nel numero almeno minimo previsto;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura rilasciata per ciascun Organo oggetto di rinnovo della rappresentanza studentesca o di turno elettorale suppletivo;
- d) elenco dei rappresentanti di lista presso i seggi, in misura non superiore a uno per ogni seggio;
- e) elenco degli studenti disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi elettorali, in misura non inferiore a due per ogni seggio;
- f) modello raffigurante il simbolo identificativo della lista, racchiuso in un cerchio di diametro non inferiore a dieci centimetri, sottoscritto dal Responsabile di lista (cinque copie cartacee e uno in formato elettronico).

6. Le firme di sottoscrizione relative ai punti a), b) e c) sopra elencati sono apposte, a pena di esclusione della lista da parte della Commissione elettorale centrale, alla presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e dell'autenticità della sottoscrizione e ne dà certificazione.

7. Va, inoltre, presentata una nota riepilogativa, da consegnare in forma cartacea e in formato elettronico comprensiva delle seguenti indicazioni:

- a) denominazione della lista presentata;
- b) elenco in ordine alfabetico delle candidature per ciascun Organo oggetto di rinnovo delle rappresentanze studentesche o di turno elettorale suppletivo, completo di cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio abituale, recapiti telefonici, matricola universitaria, corso di studio d'iscrizione.

8. Lo studente che abbia i requisiti di cui all'art. 3, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze studentesche in non più di un Organo, a pena di esclusione del candidato dalla competizione elettorale.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

9. Non sono ammesse candidature dello stesso studente in più di una lista. Ove ricorra la candidatura in più liste, lo studente candidato è escluso dalla competizione elettorale.

Art. 6

Validazione delle candidature

1. La Commissione elettorale centrale esamina la documentazione prodotta e, entro il terzo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle liste, si pronuncia sull'ammissibilità delle medesime. Ove lo ritenga opportuno, può convocare, per chiarimenti, il primo presentatore e responsabile di ogni lista.

2. A seguito di pronuncia sull'ammissibilità di una o più liste, il Servizio elettorale dell'Università provvede a pubblicare sull'Albo online - ed a darne diffusione anche sul sito istituzionale di Ateneo www.unirc.it - il manifesto elettorale comprensivo delle liste e delle relative candidature.

Art. 7

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rigoroso rispetto del principio di democraticità e delle connesse regole di una sana competizione, senza recare intralcio alle attività dell'Università.

2. L'affissione di manifesti di propaganda è consentita solo negli spazi a ciò appositamente destinati dall'Università.

3. Le assemblee elettorali degli studenti si svolgono esclusivamente negli spazi messi a disposizione dell'Amministrazione centrale, su richiesta e previo rilascio di apposita autorizzazione.

4. Il Rettore adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti disciplinari del caso, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 8

Commissione dei seggi elettorali

1. La Commissione di ciascun seggio elettorale è composta dal Presidente e dal Segretario con funzioni anche di Vicepresidente, effettivi e supplenti, nominati con il decreto rettorale di cui all'art. 2 comma 2, nonché da almeno due scrutatori, effettivi e supplenti, nominati dalla Commissione Elettorale centrale, che li individua tra i nominativi segnalati a tal fine dai Responsabili di lista all'atto della presentazione della stessa.

2. La nomina di componente di seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

3. La Commissione di ciascun seggio elettorale opera validamente se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali sempre il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 9

Costituzione del seggio elettorale

1. L'insediamento del seggio elettorale, di cui al precedente articolo 8, avviene nel pomeriggio del giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

2. Il seggio elettorale è validamente costituito in presenza del Presidente, del Vicepresidente e di due scrutatori, per come rispettivamente nominati tra i componenti effettivi o supplenti di cui al precedente art. 8 comma 1.
3. Ciascun Presidente di seggio provvede ad assicurare il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e cura, per il tramite del Segretario, la stesura del relativo processo verbale.
4. Costituito il seggio come previsto dal comma 2, il Presidente prende in consegna il materiale elettorale predisposto dall'Amministrazione universitaria, procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse, nell'apposito spazio, la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui deve fare menzione nel verbale. Il Servizio elettorale distribuisce gli elettori presso ciascun seggio.
5. La Commissione del seggio elettorale procede, al contempo, ad affiggere i manifesti elettorali, a controllare le cabine per la votazione, a controllare le urne destinate alla raccolta delle schede votate. Al termine, il Presidente sigilla i locali di ubicazione del seggio e rinvia la ripresa dei lavori al giorno successivo.
6. Nel giorno fissato per le votazioni, la Commissione del seggio si riunisce almeno un'ora prima dell'ora di effettivo inizio delle votazioni per procedere alle operazioni preliminari e provvede a sigillare le urne lasciando aperta solo la feritoia per l'introduzione delle schede votate.
7. terminate le operazioni preliminari di cui al comma 6, il Presidente, all'ora prevista dal decreto rettorale, dichiara aperte le votazioni.

Art. 10
Modalità di voto

1. Il voto è libero e segreto.
2. Possono accedere al seggio tutti gli elettori iscritti negli elenchi del seggio medesimo, che non abbiano ancora esercitato il diritto di voto e per il tempo strettamente correlato. Possono, altresì, accedere al seggio i rappresentanti di lista.
3. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
4. Per essere ammesso al voto, l'elettore esibisce alla Commissione del seggio elettorale un documento di riconoscimento in corso di validità. I dati identificativi del documento di riconoscimento esibito vengono annotati all'interno dell'elenco degli elettori, nello spazio appositamente riservato.
5. Lo studente che, pur avendo diritto, non risulti incluso nell'elenco degli elettori, può esercitare il diritto di voto esibendo, fino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di regolare iscrizione alla data di indizione delle elezioni rilasciata dalla Segreteria studenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1. Tale dichiarazione viene allegata alla documentazione del seggio e l'elettore viene aggiunto in calce all'elenco degli elettori.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

6. La Commissione, accertata l'identità personale dell'elettore, consegna le schede autenticate e la matita copiativa e cura che l'elettore apponga la propria firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.

7. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul contrassegno della lista che si intende votare. La preferenza si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul nominativo del candidato preferito, appartenente alla lista votata, fatto salvo il rispetto della preferenza di genere nei termini di cui al successivo comma 9. Ogni segno diverso dalla croce comporta l'annullamento del voto. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita copiativa e sono nulle le schede che presentino segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

8. Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista, ma esprime preferenza per candidati di un'unica lista, il voto di preferenza si intende esteso alla lista di appartenenza del candidato. È nulla la scheda nella quale l'elettore esprima il voto ad una lista e, nel medesimo tempo, le preferenze per i candidati di un'altra lista.

9. È introdotto il voto di genere che consente all'elettore di esprimere fino ad un massimo di due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso nella stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze. In quest'ultimo caso, è, comunque, fatto salvo il voto di lista eventualmente espresso.

10. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, tutte le preferenze sono annullate. In tal caso resta valido solo il voto di lista eventualmente espresso.

11. Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene consegnata ad un componente del seggio elettorale che, presente l'elettore, la introduce nell'apposita urna.

Art. 11

Chiusura delle votazioni

1. All'ora stabilita dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione del seggio elettorale, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione. Il Presidente, quindi, sigilla la feritoia delle urne e la Commissione del seggio accerta poi il numero dei votanti, delle schede autenticate, di quelle utilizzate, di quelle autenticate e rimaste inutilizzate, di quelle eventualmente nulle, e provvede a trascrivere sul verbale i dati e le operazioni compiute.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, la Commissione sigilla in plichi separati per singola elezione rispettivamente l'elenco degli elettori, le schede non autenticate, le schede eventualmente dichiarate nulle, le schede autenticate e non utilizzate e, per il tramite del Presidente o del Vicepresidente, comunica alla Commissione elettorale centrale i dati necessari per la verifica di soddisfacimento del quorum per la validità delle elezioni di cui all'art. 14 comma 1.

Art. 12

Spoglio delle schede e scrutinio dei voti



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

1. Il Presidente, dopo aver terminato le operazioni elettorali di cui all'art. 11 e aver ricevuto dalla Commissione elettorale centrale conferma della validità delle elezioni in relazione al soddisfacimento del quorum previsto dall'art. 14 comma 1, dà inizio allo spoglio delle schede votate che avviene in seduta pubblica.

2. L'ordine di scrutinio è il seguente:

- a) Elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico;
- b) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) Elezione dei rappresentanti in seno al Comitato per lo sport Universitario;
- d) Elezione del rappresentante di Ateneo per il Diritto allo Studio in seno al Consiglio degli Studenti;
- e) Elezione del rappresentante in seno al Nucleo di Valutazione;
- f) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento;
- g) Elezione dei rappresentanti in seno alle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- h) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Corso di Studio.

3. Il Presidente, rimossi i sigilli all'urna e coadiuvato dai componenti del seggio, estrae una scheda per volta dalla stessa urna e legge ad alta voce la lista che risulta votata e poi le preferenze espresse.

4. Gli scrutatori annotano separatamente, su apposite tabelle di scrutinio, il numero di voti ottenuto da ciascuna lista e le preferenze accordate a ciascun candidato. Annotano anche le schede bianche e quelle dichiarate nulle.

5. In caso di contestazione sull'attribuzione di una scheda, sollevata da un rappresentante di lista, il Presidente, sentiti gli altri membri del seggio, decide l'assegnazione del voto.

6. Il Presidente, terminato lo spoglio, ritira le relative tabelle di scrutinio e riporta sul verbale i voti ottenuti da ciascuna lista, le preferenze accordate a ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle. Accerta quindi che la somma ottenuta addizionando i voti di lista, le schede bianche e le nulle, corrisponda al numero dei votanti. Successivamente provvede a formare plichi separati contenenti le tabelle di scrutinio, le schede recanti il medesimo voto di lista, le schede bianche e le schede nulle.

7. Le operazioni sopra descritte si ripetono, secondo l'ordine di scrutinio di cui al precedente comma 2, per ogni elezione tenutasi presso ciascun seggio.

Art. 13

Chiusura del seggio elettorale

Ultimato lo spoglio di tutte le schede ed effettuati tutti i riscontri, la Commissione del seggio raggruppa i plichi contenenti copia del verbale delle operazioni elettorali del seggio, l'elenco degli elettori, le tabelle di scrutinio, le schede autenticate rimaste inutilizzate, quelle eventualmente nulle, le schede valide, le schede bianche, e forma un unico plico denominato "plico del seggio", che consegna al Responsabile del Servizio elettorale, quale Delegato della Commissione elettorale centrale. Separatamente e contemporaneamente, consegna al medesimo Delegato il secondo



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

esemplare di verbale del seggio, il timbro, il materiale di cancelleria, tutto il restante materiale elettorale, dando atto della conclusione delle operazioni elettorali del seggio.

Art. 14

Validità delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche sono valide se abbia partecipato almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) in almeno un sesto degli Organi oggetto delle elezioni.
2. Se il quorum di cui al comma 1, tempestivamente accertato dalla Commissione elettorale centrale, non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei tre mesi immediatamente successivi alla conclusione della prima tornata elettorale.
3. Per la validità di turni elettorali suppletivi, finalizzati a coprire eventuali vacanze delle rappresentanze studentesche negli Organi, non è previsto alcun quorum.

Art. 15

Assegnazione dei seggi

1. La Commissione elettorale centrale, decise le eventuali contestazioni, provvede, entro tre giorni dal ricevimento dell'ultimo plico da parte della Commissione di seggio, al conteggio dei voti ottenuti da ciascuna lista per ciascun Organo oggetto di rinnovo, nonché delle preferenze accordate a ciascun candidato e, quindi, procede all'assegnazione dei seggi.
2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal totale delle preferenze accordate al candidato.
3. La cifra elettorale serve all'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna lista secondo il seguente metodo:
 - a) si divide ciascuna cifra elettorale per uno, per due, per tre, ecc., fino al numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere;
 - b) si forma una graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti e si scelgono i più grandi, in numero corrispondente a quello dei rappresentanti degli studenti da eleggere;
 - c) si assegnano a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti tra quelli scelti.
4. A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito al candidato più giovane, che risulta, pertanto, eletto.
5. Se a una lista spettano più seggi rispetto al numero dei propri candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
6. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione elettorale centrale, per ogni lista, stila la graduatoria decrescente dei candidati in base alle cifre individuali.
7. La Commissione elettorale centrale proclama eletti i candidati che abbiano riportato le cifre individuali più alte fino alla corrispondenza con il numero di seggi assegnati alla lista.



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

8. In caso di parità di cifra individuale, viene eletto, per ciascuna lista, il candidato più giovane. I responsabili di lista possono assistere alle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Art. 16

Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. La Commissione elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Il verbale viene immediatamente affisso e pubblicato sull'Albo on line di Ateneo e ne viene data diffusione anche nell'apposite pagine del sito istituzionale.
2. Nel termine di 48 ore dalla pubblicazione del verbale di cui al comma 1 sull'Albo on line, è ammesso ricorso avverso i risultati delle elezioni da parte di qualsiasi candidato o rappresentante di lista. Il ricorso è presentato presso la Direzione Generale dell'Università e deciso, come previsto dall'art. 4, dalla Commissione elettorale centrale. È ammesso in ogni caso il ricorso giurisdizionale.

Art. 17

Trasmissione degli atti e nomina degli eletti

1. In assenza di ricorsi, ovvero, successivamente alle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Centrale sugli stessi ricorsi, gli atti vengono trasmessi al Rettore che provvede alla dichiarazione e nomina degli eletti con proprio decreto.
2. Il Servizio elettorale provvede alla pubblicazione del decreto rettorale di cui al comma 1 sull'Albo on line e nell'apposita pagina del sito istituzionale, nonché ne cura la formale trasmissione ai Referenti istituzionali degli Organi interessati.

Art. 18

Costituzione del Consiglio degli Studenti

1. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, uno per ciascuna commissione paritetica docenti-studenti dipartimentale, sono designati dai e tra i rappresentanti nominati in seno alle Commissioni paritetiche docenti-studenti di ciascun dipartimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1.
2. I rappresentanti degli studenti nominati in seno a ciascun Consiglio di Dipartimento eleggono rispettivamente, a loro volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1, il loro rappresentante in seno al Consiglio degli Studenti. Le operazioni elettorali avvengono nel corso di apposita riunione indetta dal rappresentante degli studenti più anziano, che ricopre il ruolo di Presidente e designa il Segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio degli Studenti deve in ogni caso essere costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1.
4. Il mandato del Consiglio degli Studenti è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.

Art. 19

Decadenza e surroga



Allegato 1
D.R. n. 99 del 22.04.2021

1. I rappresentanti degli studenti negli Organi di cui all'art. 1 decadono dalla carica all'atto del conseguimento del titolo di studio accademico e vengono surrogati.
2. Ove i rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università conseguano una laurea triennale, non decadono se procedono all'immediata iscrizione ad un corso di laurea magistrale per la prosecuzione degli studi presso l'Università stessa.
3. La sospensione per motivi disciplinari è causa di decadenza immediata dalla carica di rappresentante degli studenti.
4. Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni, e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante degli studenti si provvede alla surroga mediante nomina del primo dei non eletti seguendo l'ordine graduato in fase di assegnazione dei seggi.
5. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 4 si procede con l'indizione di turni elettorali suppletivi finalizzati a integrare le rappresentanze studentesche vacanti. Ai sensi del precedente art. 2 comma 4, il rappresentante degli studenti integrato resta in carica fino alla scadenza naturale del generale mandato conferito all'intera rappresentanza studentesca.

Art. 20

Norma finale

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è adottato dal Rettore con proprio decreto.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle elezioni delle rappresentanze studentesche non espressamente contemplate nell'art.1.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
4. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ne è data, inoltre, diffusione sul sito istituzionale.

Il Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone